

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO - PROVINCIA DI ORISTANO

Contratto appalto per l'esecuzione dei lavori di

“Manutenzione straordinaria rete acque bianche vico IV F. Cau”

C.U.P. G29G12000040006 - C.I.G. CIG ZBF08A5FDA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILATREDICI, addì DIECI del mese di MAGGIO nella Residenza Municipale di Villa Sant'Antonio, avanti a me, Dott. Sassu Roberto, Segretario del Comune di Villa Sant'Antonio, sono comparsi:

Geom. Rossella Ardu nata a San Gavino Monreale (VS) il 21.08.1971, C.F. RDARSL71M61H856K, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Antonio, per il quale dichiara di agire, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, via Maria Doro n. 5, cod. fisc. del Comune N. 00074670951, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Ente Appaltante o Comune”;

Sig. Serci Sergio nato a Guspini il 14/12/1965, residente a Guspini in via P. Borsellino n.8, C.F. SRC SRG 65T14 E270X, che interviene in questo atto in qualità di amministratore delegato della impresa F.F. Serci srl con sede in Guspini, via Caprera n. 15 - numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. 01637300920 di Cagliari – P. IVA 01637300920 che nel prosieguo verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO:

CHE con deliberazione della G.C. n. 72 del 14/12/2012 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria rete acque bianche vico IV F. Cau, redatto dal Geom. Giuseppe Concu dell'Ufficio Tecnico, dell'importo complessivo lavori di € 22.095,01 di cui € 21.432,16 a base asta e € 662,85 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 (Reg.Gen. n. 84) del 26/03/2012 sono stati aggiudicati all'appaltatore i lavori di che trattasi, per l'importo contrattuale di € 20.945,39 di cui € 20.282,54 per lavori e € 662,85 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre all'IVA.;

CHE è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, con il n. 1662/X del 27/03/2013, l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE il titolare della ditta e il Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Concu, in data 10/05/2013 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il verbale di sopralluogo, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

CHE è stata acquisita la certificazione antimafia, contenuta nel certificato della Camera di Commercio di Cagliari n. CEW/11421/2012/CCA001 del 24/10/2012.

CHE è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) C.I.P. n. 20130869255458 Prot. 23468924 Rilasciato il 15/03/2013.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade interne;

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori di cui al Capitolato speciale di appalto si intendono appaltati a misura.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a euro 20.945,39 (diconsi euro ventimilanovecentoquarantacinque/39) L'importo degli oneri di sicurezza, esclusi dalla cifra su indicata, ammontano a euro 662,85.

ART. 4 – CATEGORIE DEI LAVORI

Le cifre indicate nel capitolato d'appalto che indicano gli importi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, sia in via assoluta sia nelle reciproche proporzioni, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione appaltante riterrà necessario o opportuno apportare al progetto, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell'osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione di

G.C. n. 72 del 14/12/2012, esecutiva ai sensi di legge:

a) Capitolato Generale d'Appalto - b) Capitolato Speciale d'appalto - c) Elenco Prezzi unitari - d) Elaborati grafici progettuali e le relazioni - e) cronoprogramma;
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione della Giunta Comunale di approvazione n.72 del 14/12/2012, e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

1) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - 2) Circolare 2 febbraio 2009, n. 617: “ Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O. e D.M. Cit. - 3) Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – 4) D.P.R. 207/2010 – 5) Capitolato speciale di appalto - 6) normativa antimafia – 7) L.R. n. 5/2007.

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

ART. 7 – LAVORI IN ECONOMIA

L'Amministrazione avrà facoltà di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore "in economia" mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 179, 186, 187, 192, D.P.R. 207/2010 e art. 5, comma 2, C.G.A.

ART. 8 – DIVIETO DI INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

ART. 9 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi offerti, allegato al contratto, e comprendono tutto quanto previsto all'art. 32, D.P.R. 207/2010;

ART. 10 – NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui all'art. 163, D.P.R. 207/2010 e artt. 16, comma 2, e 17 C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, dove per prezzo della Stazione appaltante si intende il prezzo approvato dalla Regione Sardegna. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 163, D.P.R. 207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 189, 190, 191, D.P.R. 207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d'asta.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell' art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, la cauzione definitiva di € 1,047,27 pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, mediante polizza fidejussoria N. M0999812002 rilasciata in data 07/05/2013 dalla

Compagnia SAI Fondiaria - Agenzia di Guspini.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 54, comma 6 della Legge Regionale n° 5/2007, apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori comprensiva di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 13 – DIREZIONE LAVORI

La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata al Geom. Giuseppe Concu dell'Ufficio Tecnico. L'Ente si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore medesimo, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 153, comma 3, D.P.R. 207/2010, il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del contratto.

Ai sensi dell'art. 153, comma 7, D.P.R. 207/2010, qualora l'Appaltatore non si

presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. L'Appaltatore è tenuto a iniziare i lavori immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna, questo redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 6, 155, comma 4 e secondo le modalità e i casi di cui all'art. 154, D.P.R. 207/2010.

ART. 15 - TERMINE E ULTIMAZIONE

L'Appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'Appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010

ART. 16 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora avverse condizioni climatiche cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori utilmente la regola d'arte, la Direzione lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158 e 159, D.P.R. 207/2010. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, art. 159, D.P.R. 207/2010, per la sospensione non spetterà all'Appaltatore alcun

compenso o indennizzo. Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

ART. 17 - PROROGHE

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori

previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. 207/2010. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato, tenendo conto di quanto disposto al comma 10, dell'articolo citato.

ART. 18 - PENALI PER IL RITARDO

Ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione è prevista la penalità nella misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare del netto contrattuale, per cui la penale corrisponderà a euro 22,09 per ogni giorno di ritardo, salvo il limite massimo previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. n.207/2010.

ART. 19 – ESECUZIONE

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del

quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, l'importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240, comma 1, D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 161, D.P.R. 207/2010.

ART. 20 – VARIANTI

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132, D.Lgs. 163/2006, dall'art. 56 della L.R. n. 5/2007 e dagli artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000, nonché degli artt. 161, 162 e 163, D.P.R. 207/2010.

ART. 21 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento a favore dell'Impresa. L'emissione del certificato di pagamento e il pagamento dello stato finale, avverrà solo dopo l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento, del D.U.R.C. In caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'esecutore, si applicano gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 . La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Qualora l'appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 235 del comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, il predetto termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da parte dell'Appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui

l'importo del contratto risultasse maggiore di quello previsto dal presente atto.

ART. 22 – RITENUTE A GARANZIA

A garanzia dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all'art. 4, D.P.R. 207/2010.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010:

- a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- c) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale di governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, legge 136/2010, la stazione appaltante che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 sia inserita, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi non è ammessa, salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 25 - CONTABILIZZAZIONE

I lavori a misura sono contabilizzati dal direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore. Il direttore dei lavori provvede alla misurazione e alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall'art. 185 del D.P.R. n. 207/2010. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale all'importo dei lavori eseguiti.

ART. 26 – CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato dal D.L. entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti. Si applicano gli artt. 200 e segg., D.P.R. 207/2010.

ART. 27 – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione che avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 237, D.P.R. 207/2010.

L'Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare certificato di omologazione in conformità alle norme vigenti relativamente alla rispondenza del prodotto

fornito con le specifiche tecniche del Capitolato.

ART. 28 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione ai sensi dell'art. 166, D.P.R. 207/2010. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, pena decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

ART. 29 – ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni indicati agli artt. 32, comma 4, D.P.R. 207/2010 e 6 C.G.A. e, in particolare:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili, l'installazione delle attrezzature e impianti, nonché gli allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere

provvisorie e schermature di protezione;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, la sistemazione delle strade e i collegamenti esterni e interni, l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
- la custodia e le spese per trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d’opera;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;
- Per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 18, D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 30 – PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti e dei C.C.N.L. vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. La stazione appaltante procederà d'ufficio alle verifiche di legge.

ART. 31 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 35, comma 28, D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006 e sm.i.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la Stazione appaltante procederà ai sensi degli artt. 4-5 e 6, D.P.R. 207/2010.

ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell' art. 118, del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 33 – PIANI DI SICUREZZA

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal Capitolato speciale non rientra nei casi previsti dall'art. 3, comma 90, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 131, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006);
- un piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006).

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e di igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

ART. 35 – SUBAPPALTO

La ditta ha dichiarato che non intende procedere al subappalto.

ART. 36 – DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

ART. 37 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. n. 145/2000.

ART. 38 - CONTROVERSIE

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria. E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell' art. 34 del decreto del Ministro dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006 e del D.P.P. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.

ART. 39 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali di cui all'art. 139, D.P.R. 207/2010 saranno a completo carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.

ART. 40 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore, elegge domicilio presso il Municipio di Villa Sant'Antonio.

ART. 41 - ANTICIPAZIONI

Per i lavori di cui al presente contratto non verranno concesse anticipazioni del prezzo contrattuale in quanto vietate dall'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 1997, n. 140.

ART. 42 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 43 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Le parti danno atto che l'Appaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999.

ART. 44 - REGISTRAZIONE.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Appaltante, ai sensi dell' art. 13 del D.lgvo 30.06.2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 46 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'Art. 5, della legge 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è designato nella persona del

Geom. Giuseppe Concu.

ART. 46- CESSIONE DEI CREDITI

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 48 - CESSIONI E AFFITTO DI AZIENDA

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 49 - CONTROLLO

Il responsabile unico del procedimento, periodicamente, verrà tenuto informato dal direttore dei lavori, sull'attività svolta, sulla tenuta della contabilità. Se il direttore dei lavori o l'Appaltatore lo riterranno necessario, potranno tenersi degli incontri presso la sede dell'Ente, per delle specifiche esigenze sull'attività del cantiere. Si fa inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. n. 145/2000.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici. Il presente contratto viene da me Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

codice dell'amministrazione digitale.

IL COMUNE f.to Rossella Ardu

LA DITTA f.to Sergio Sergi

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to Roberto Sassu

E' copia autentica di atto informatico in forma pubblica amministrativa
depositato in atti nel Comune di Villa Sant'Antonio.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante versamento con mod. F23
Villa Sant'Antonio, dieci maggio duemilatredecim

Il Segretario Rogante

Dott. Roberto Sassu